I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2722/1999 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1999

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di aldeide furanica originaria della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1], in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Inchiesta precedente

(1) Nel gennaio del 1995, con il regolamento (CE) n. 95/95 [2], il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di aldeide furanica originaria della Repubblica popolare cinese (in prosieguo denominata «RPC»). L'importo del dazio applicabile era di 352 ecu per tonnellata.

2. Domanda di riesame

(2) Il 5 luglio 1996 un esportatore cinese, la China National Chemical Import and Export Corp. (in prosieguo denominata «Sinochem»), ha presentato domanda di riesame intermedio delle misure ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 (in prosieguo denominato il «regolamento di base»). A sostegno della domanda di riesame si sosteneva che, essendo aumentati i prezzi delle importazioni originarie della RPC, non occorreva più un dazio antidumping per compensare il dumping; che il volume delle esportazioni del richiedente verso la Comunità era modesto; e che con l'adesione dell'Austria si era verificato un sostanziale cambiamento nella struttura dell'industria comunitaria, con la comparsa di un nuovo produttore comunitario, che aveva migliorato la situazione complessiva dell'industria comunitaria.

In base agli elementi sopra indicati, la Commissione ha ritenuto che esistessero elementi di prova sufficienti per aprire un'inchiesta di riesame relativa al dumping, al pregiudizio e all'interesse comunitario.

(3) Nel maggio del 1997 la Commissione ha pertanto annunciato, tramite un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [3] (in prosieguo denominato «avviso di apertura») l'apertura di un'inchiesta ai fini del riesame relativa alle misure applicabili alle importazioni di aldeide furanica originaria della RPC ed ha avviato un'inchiesta.

3. La presente inchiesta

(4) La Commissione ha ufficialmente informato i produttori della Comunità, i produttori esportatori, gli importatori e le industrie utilizzatrici notoriamente interessati e le loro associazioni rappresentative, nonché i rappresentanti del paese esportatore. A tutte le parti direttamente interessate è stata data l'opportunità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro la scadenza fissata nell'avviso di apertura.

(5) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping e dell'analisi della situazione dell'industria comunitaria e ha effettuato visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a) *Produttori comunitari*

— Furfural Español, Spagna

— Lenzing AG, Austria

b) *Industria utilizzatrice*

— Repsol Petroleo, Spagna

(6) L'inchiesta relativa al dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° maggio 1996 e il 30 aprile 1997 (in prosieguo denominato «il periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi della situazione dell'industria comunitaria ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 1994 e il 30 aprile 1997.

[1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).

[2] GU L 15 del 21.1.1995, pag. 11.

[3] GU C 156 del 24.5.1997, pag. 3.

(7) Date le numerose difficoltà incontrate per trarre le conclusioni della presente inchiesta, in particolare dato il fatto che allo stesso tempo era in corso un procedimento presso il Tribunale europeo di primo grado per chiarire tra l'altro la definizione del prodotto in esame, l'inchiesta ha notevolmente superato il periodo di dodici mesi raccomandato per le inchieste ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento di base.

B. **PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**

1. **Prodotto in esame**

(8) Il prodotto in esame è l'aldeide furanica (detta anche 2-furaldeide o furfurolo), un liquido giallo chiaro con un caratteristico odore pungente, ottenuto dalla lavorazione di vari tipi di residui agricoli. L'aldeide furanica ha due applicazioni principali: come solvente selettivo nella raffinazione del petrolio, per la produzione di oli lubrificanti, e come materia prima per la trasformazione in alcol furfurilico, utilizzato per la produzione di resine sintetiche per gli stampi da fonderia.

L'inchiesta ha dimostrato che il prodotto esportato dalla RPC è ottenuto soprattutto a partire dalla pula di riso o da panelli di mais.

2. **Prodotto simile**

(9) La Sinochem ha ripetuto la richiesta già presentata al Tribunale di primo grado [4], sostenendo che l'aldeide furanica importata dalla RPC non è un prodotto simile all'aldeide furanica prodotta dall'industria comunitaria, poiché le loro applicazioni sono diverse, e costituiscono pertanto due mercati distinti.

Si sosteneva che un produttore comunitario è il principale fornitore di aldeide furanica utilizzata nella raffinazione del petrolio, mentre il prodotto cinese sarebbe venduto quale materia prima per la trasformazione in alcol furfurilico. Si sosteneva pertanto che l'industria comunitaria non poteva subire alcun pregiudizio, dato che gli esportatori cinesi non competono sullo stesso mercato.

(10) L'aldeide furanica prodotta nella Comunità e quella prodotta nella RPC hanno le stesse caratteristiche fisiche e le stesse specificazioni e non sono destinate esclusivamente a una determinata applicazione. Questo significa che, in base alla sentenza del Tribunale di primo grado del 29 gennaio 1998, tali prodotti sono intercambiabili e possono essere utilizzati per entrambe le applicazioni. Il ricorso è stato pertanto respinto e si è concluso che l'aldeide furanica prodotta nella RPC è, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base, simile a quella prodotta e venduta dai produttori comunitari.

C. **DUMPING**

(11) La Sinochem, che è l'unico produttore esportatore cinese che ha collaborato, ha chiesto che fosse avviata un'inchiesta di riesame sostenendo che le circostanze sulle quali si basavano le misure antidumping in vigore erano significativamente mutate da quando era stata svolta l'inchiesta originale.

(12) Va notato che, poiché nell'inchiesta originale la RPC era stata considerata un paese non ad economia di mercato, per dimostrare che le circostanze erano mutate occorrerebbe provare che tutte le esportazioni del prodotto in esame dalla RPC, o almeno un volume significativo di tali esportazioni, sono attualmente vendute a un prezzo corrispondente a un livello di dumping diverso. Per poter verificare tale dichiarato cambiamento della situazione, dunque, dovrebbe essere possibile e si dovrebbe effettuare un'analisi di tutte le esportazioni dalla RPC, o almeno di un volume rappresentativo di tali esportazioni.

(13) In questo caso tuttavia è emerso che il livello delle esportazioni del prodotto in esame dichiarato dalla Sinochem, sulla base delle statistiche disponibili di Eurostat, non rappresentava che una piccola percentuale del totale delle esportazioni cinesi nel periodo dell'inchiesta. Va notato inoltre a questo proposito che non è stato possibile stabilire il volume effettivo complessivo delle esportazioni cinesi, in quanto vari indizi fanno ritenere che le suddette statistiche di Eurostat relative alle importazioni dalla RPC nel periodo dell'inchiesta siano incomplete.

(14) Anzitutto, le importazioni dalla Thailandia, un paese terzo non contemplato dalla presente inchiesta, hanno registrato una brusca impennata a seguito dell'istituzione di dazi antidumping sulle importazioni dalla RPC. Al tempo stesso, le statistiche sulle esportazioni cinesi mostrano una tendenza analoga delle esportazioni dalla RPC verso la Thailandia. Tale evoluzione degli scambi acquista particolare significato nel caso in esame in quanto, in base alle informazioni disponibili, risulta che la Thailandia non dispone di nuova capacità produttiva che possa spiegare tale aumento delle esportazioni e, in ogni caso, la capacità produttiva della Thailandia non basta a produrre il volume del prodotto in esame dichiarato come esportato nella Comunità nel periodo dell'inchiesta.

(15) In secondo luogo, sono stati messi a disposizione della Commissione elementi di prova in base ai quali la dichiarata origine thailandese delle importazioni del prodotto in esame nella Comunità non corrisponde probabilmente a verità. C'è motivo di credere che una parte considerevole delle merci dichiarate d'origine thailandese sia in realtà d'origine cinese. Data la situazione, i servizi della Commissione ritengono che il livello delle importazioni nella Comunità del prodotto in esame di origine cinese registrate da Eurostat sia significativamente sottostimato, e che di conseguenza la piccola quota delle importazioni della Sinochem dalla RPC sottostimi la reale portata del livello di non cooperazione.

(16) In assenza di altri dati attendibili e a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative al dumping si sono basate sulle migliori informazioni disponibili. Data la situazione, si è considerato che i dati di Eurostat relativi alle importazioni dalla RPC non potevano essere utilizzati, essendoci valide ragioni per ritenere tali statistiche incomplete. I dati di Eurostat sono stati pertanto ignorati ai fini della determinazione del margine di dumping per la RPC. Inoltre, non si sono

[4] Causa T-97/95, Sinochem contro Consiglio, relativa a un ricorso diretto all'annullamento del regolamento (CE) n. 95/95 del Consiglio, Racc. 1995, II, pag. 85.

potute utilizzare le informazioni fornite dalla Sinochem per stabilire un margine di dumping a livello nazionale per la RPC in quanto non si è potuta accertare la rappresentatività di tali importazioni. Si è dunque considerato che le migliori informazioni disponibili ai fini della presente inchiesta fossero il margine di dumping accertato nell'inchiesta precedente.

(17) Per quanto riguarda il margine di dumping si è quindi concluso che le risultanze dell'inchiesta non suffragavano il preteso significativo cambiamento delle circostanze rispetto alle risultanze dell'inchiesta originale.

(18) A tutte le parti interessate è stata data comunicazione integrale e definitiva delle risultanze e si è offerta la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di essere sentite. Nessuna parte interessata ha presentato nuove informazioni, né sono state presentate argomentazioni documentate tali da modificare le risultanze di cui sopra.

(19) Il margine di dumping accertato per la RPC nel contesto della presente inchiesta di riesame è pertanto del 62,6 %.

D. **PREGIUDIZIO**

1. **Industria comunitaria**

(20) Nel corso dell'inchiesta precedente l'industria comunitaria era composta di un solo produttore. A seguito dell'adesione dei tre nuovi Stati membri nel 1995, attualmente un altro produttore fa parte dell'industria comunitaria. Per effettuare un confronto coerente e stabilire tendenze significative, i dati sotto riportati comprendono i dati relativi al secondo produttore comunitario a partire dal 1994.

Nel corso della presente inchiesta ai fini del riesame la Commissione ha chiesto e ottenuto informazioni dai due produttori della Comunità. Questi due produttori rappresentano il 100 % della produzione comunitaria complessiva e costituiscono l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento di base.

2. **Osservazione preliminare**

(21) Come nel caso del dumping, l'inchiesta ha cercato di accertare se le circostanze relative alla situazione dell'industria comunitaria erano cambiate in misura tale da giustificare una conclusione diversa rispetto a quella cui era giunta l'inchiesta precedente.

3. **Analisi della situazione del mercato comunitario**

3.1. Consumo nella Comunità

(22) L'andamento del consumo apparente nella Comunità, vale a dire le vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario più le importazioni da tutti i paesi terzi registrate da Eurostat, dimostra che il consumo di aldeide furanica nella Comunità è aumentato dalle 35 442 t del 1994 a 46 474 t nel 1995 ed ha toccato un picco di 49 694 t nel 1996. Nel periodo dell'inchiesta il consumo è sceso a 40 127 t, ciò che equivale a un incremento complessivo del 13,2 % dal 1994 al periodo dell'inchiesta.

3.2. Volume e prezzi delle importazioni nella Comunità

(23) Per quanto riguarda il volume e i prezzi delle importazioni, l'inchiesta ha utilizzato in un primo momento i dati forniti da Eurostat. Tuttavia, essendoci forti indizi in base ai quali le statistiche sarebbero incomplete per i motivi sopra indicati, si è concluso che i dati di Eurostat non potevano fornire che un'indicazione generale sulla tendenza delle importazioni in esame.

(24) Il volume delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC è diminuito da 1 993 t nel 1994 a 413 t nel 1995, ha registrato un significativo incremento a 5 650 t nel 1996 ed è rimasto più o meno allo stesso livello (5 285 t) nel periodo dell'inchiesta. Dall'inchiesta è emerso che il volume eccezionalmente basso delle importazioni nel 1995 si spiega con la penuria di residui agricoli adeguati nella RPC causata dai raccolti particolarmente scarsi di quell'anno.

Le importazioni dalla RPC, in base ai dati di Eurostat, rappresentavano almeno il 15 % del totale delle importazioni nel periodo dell'inchiesta e hanno registrato un aumento del 173 % nel periodo in esame.

(25) Nella domanda di riesame si sosteneva che le importazioni dalla RPC erano costantemente diminuite dal 1994 al 1995 e che pertanto non si arrecava alcun pregiudizio all'industria comunitaria. L'inchiesta ha invece dimostrato che, sebbene le importazioni siano diminuite da 1 993 t nel 1994 a 413 t nel 1995, tra il 1993 e il periodo dell'inchiesta le importazioni sono significativamente aumentate, raggiungendo le 5 285 t. Tale incremento è continuato dopo il periodo dell'inchiesta. Alla luce di quanto si sosteneva nella domanda di riesame in relazione al livello delle importazioni, si sono esaminati i dati relativi al volume delle importazioni successivamente al periodo dell'inchiesta. Si nota a questo proposito che nel 1998 il volume delle importazioni in esame ammontava a 10 502 t, quasi il doppio del volume delle importazioni registrato nel periodo dell'inchiesta.

(26) La quota di mercato delle importazioni dalla RPC mostra una tendenza all'aumento analoga nel periodo in esame: 5,5 % nel 1994, 0,9 % nel 1995, 11,4 % nel 1996 e 13,2 % nel periodo dell'inchiesta, un livello simile a quello raggiunto nel 1992 in base a quanto accertato nell'inchiesta precedente. Alla luce di quanto precede, si conclude che, contrariamente a quanto sostenuto nella domanda di riesame presentata dalla Sinochem, il livello delle importazioni del prodotto in esame originario della RPC non è modesto.

(27) Per quanto riguarda i prezzi, il loro andamento al livello cif franco frontiera comunitaria in ecu/t, ricavato dai dati Eurostat, mostra un incremento da 500 nel 1994 a 1 300 nel 1995, per poi scendere a 946 nel 1996 e ridursi ulteriormente a 919 nel periodo dell'inchiesta. Sebbene il prezzo delle esportazioni sia aumentato dell'83 % nel periodo in esame, tale aumento è stato inferiore a quello dei produttori comunitari, i cui prezzi hanno registrato un incremento complessivo del 90 %.

I prezzi delle esportazioni cinesi hanno iniziato a calare nel 1996, tendenza che è continuata durante e dopo il periodo dell'inchiesta. Tale andamento dei prezzi dalla fine del 1995 in poi è in netto contrasto con quanto sostenuto nella richiesta di riesame, e cioè che, dato l'alto livello dei prezzi, le importazioni dalla RPC non potevano arrecare pregiudizio all'industria comunitaria.

3.3. Sottoquotazione dei prezzi

(28) Dall'inchiesta è emerso che, se si confrontano i prezzi dell'industria comunitaria con quelli dell'unico esportatore cinese che ha collaborato o con i prezzi all'importazione ricavati dai dati Eurostat (che forniscono unicamente un'indicazione di massima), continuavano ad esistere significativi margini di sottoquotazione dei prezzi.

4. **Situazione economica dell'industria comunitaria**

4.1. Osservazioni generali

(29) Nell'analizzare la situazione economica dell'industria comunitaria si è tenuto conto del fatto che vi sono solo due produttori comunitari del prodotto in questione e della conseguente necessità di tutelare l'integrità dei dati forniti a titolo riservato. Le informazioni riservate fornite sono dunque presentate, se del caso, sotto forma di indici, prendendo a base il 1994 per stabilire le tendenze.

4.2. Produzione

(30) La produzione del prodotto in esame da parte dell'industria comunitaria ha registrato un continuo calo, passando da un indice di 100 nel 1994 a 91 nel 1995, diminuendo ancora a 86 nel 1996 e a 81 nel periodo dell'inchiesta. Questo corrisponde a una riduzione del 19 % nel periodo in esame.

4.3. Capacità e utilizzazione degli impianti

(31) La capacità produttiva dell'industria comunitaria è rimasta stabile nel periodo in esame.

Nel periodo in esame si può notare una significativa riduzione del tasso di utilizzo della capacità produttiva da parte dell'industria comunitaria. L'utilizzo della capacità è diminuito dall'81 % del 1994 al 74 % del 1995, al 70 % del 1996 e si è ridotto infine al 66 % nel periodo dell'inchiesta. Questo corrisponde a un calo complessivo di quindici punti percentuali nell'arco di tutto il periodo.

4.4. Volume delle vendite dell'industria comunitaria

(32) Il volume delle vendite dei produttori comunitari sul mercato comunitario mostra un leggero aumento tra il 1994 e il 1995 e successivamente un calo. Le vendite sono aumentate da un livello indicizzato di 100 nel 1994 a 106 nel 1995, sono diminuite a 86 nel 1996 e a 80 nel periodo dell'inchiesta. Questo corrisponde a una riduzione del 20 % del volume delle vendite nel periodo in esame.

4.5. Scorte

(33) Il livello delle scorte di aldeide furanica detenute dai produttori comunitari è diminuito da un livello indicizzato di 100 nel 1994 a 16 nel 1995, che costituisce un livello di scorte eccezionalmente basso.

Questo basso livello di scorte si spiega con la «momentanea sparizione» delle importazioni dalla Cina sul mercato comunitario nel 1995, che ha permesso ai produttori comunitari di avvantaggiarsi della situazione. Il livello delle scorte è quindi aumentato, passando a un livello indicizzato di 72 nel 1996 e di 90 nel periodo dell'inchiesta.

4.6. Andamento dei prezzi

(34) I prezzi di vendita dell'industria comunitaria sono bruscamente aumentati, passando da un livello indicizzato di 100 nel 1994 a 129 nel 1995 e a 216 nel 1996 e sono quindi scesi a 194 nel periodo dell'inchiesta.

Questi aumenti di prezzo sono coincisi con forti aumenti del costo delle materie prime. Nel 1994 i costi delle materie prime ammontavano al 46 % dei costi variabili, e nel periodo dell'inchiesta sono aumentati al 56 % dei costi variabili.

4.7. Redditività

(35) La redditività dell'industria comunitaria nel periodo in esame manifesta (in forma indicizzata) la seguente tendenza: 100 nel 1994, 105 nel 1995, 109 nel 1996 e 103 nel periodo dell'inchiesta.

4.8. Occupazione

(36) I livelli occupazionali dell'industria comunitaria sono rimasti stabili per tutto il periodo considerato, con un indice pari a 100 nel 1995 e una leggera diminuzione (97) nel periodo dell'inchiesta.

4.9. Conclusioni sulla situazione dell'industria comunitaria

(37) Sulla base di una valutazione complessiva dei principali indicatori economici dell'industria comunitaria, si è concluso che quanto sostenuto nella domanda di inchiesta ai fini del riesame in relazione alla situazione dell'industria comunitaria non è suffragato dalle risultanze dell'inchiesta. L'inchiesta ha anzi dimostrato che l'industria comunitaria continua a trovarsi in una situazione di debolezza.

5. **Fattori che incidono sulla situazione dell'industria comunitaria**

5.1. Impatto delle importazioni in questione

(38) Tra i bassi prezzi e l'aumento delle importazioni dalla RPC accertato nel periodo in esame, da una parte, e la situazione di debolezza dell'industria comunitaria, dall'altra, c'è una chiara coincidenza, come testimoniano il calo del volume delle vendite dell'industria comunitaria e un significativo deterioramento della redditività nel periodo dell'inchiesta.

(39) La situazione finanziaria dell'industria comunitaria era precaria all'inizio del periodo in questione ed è notevolmente migliorata in seguito. Questo miglioramento è coinciso con l'istituzione di misure antidumping e la momentanea scomparsa delle importazioni dalla RPC dal mercato comunitario nel 1995. Tuttavia, il riemergere di importazioni dalla RPC in quantitativi considerevoli e a bassi prezzi, in particolare a partire dal 1996, ha costretto l'industria comunitaria a ridurre i suoi prezzi, mentre diminuiva anche il volume delle vendite con un conseguente effetto negativo sulla situazione finanziaria dell'industria comunitaria.

(40) In base all'analisi di cui sopra, esistono chiari elementi di prova che quanto sostenuto nella richiesta di riesame era privo di fondamento, che il pregiudizio accertato nel corso dell'inchiesta precedente non era stato eliminato e che non vi sono stati significativi cambiamenti delle circostanze.

5.2. Effetti di altri fattori

(41) Sono stati valutati anche gli effetti di altri fattori pertinenti per la situazione del mercato comunitario. In particolare, i servizi della Commissione hanno esaminato l'evoluzione e l'impatto delle importazioni da altri paesi terzi e l'effetto degli aumenti di prezzo delle materie prime.

(42) Per quanto riguarda le importazioni da altri paesi terzi non contemplati dalla presente inchiesta, si noti che sebbene tali importazioni rappresentassero una quota significativa del mercato comunitario, come all'epoca dell'inchiesta precedente, il volume delle importazioni da altri paesi terzi mostra una tendenza al calo nel periodo in esame.

(43) Per quanto riguarda le importazioni dalla Repubblica dominicana, si fa riferimento a quanto sostenuto dall'esportatore cinese, vale a dire che le importazioni dalla Repubblica dominicana hanno sempre detenuto una posizione di mercato dominante (con una quota di mercato superiore al 60 %) e che i prezzi di tali importazioni sono sempre rimasti a livelli molto bassi. A questo proposito si è esaminato se vi fosse stato qualche cambiamento delle circostanze relative alle importazioni del prodotto in esame dalla Repubblica dominicana.

In primo luogo è importante sottolineare che l'esportatore cinese che ha collaborato ha ammesso nella presente inchiesta che la posizione delle importazioni dalla Repubblica dominicana è sempre stata significativa. Altrettanto importante è sottolineare che pertanto qualsiasi cambiamento relativo a tali importazioni dovrebbe essere particolarmente significativo per concludere che esso giustifica la chiusura della presente inchiesta ai fini del riesame senza la riconferma delle misure in vigore. Dall'esame della tendenza del volume delle importazioni dalla Repubblica dominicana emerge che il livello delle importazioni è aumentato, passando da 24 429 t nel 1994 a 33 209 t nel 1995, e successivamente è sceso a 29 765 t nel 1996 e a 24 331 t nel periodo dell'inchiesta. Le importazioni dalla Repubblica dominicana (in base ai dati di Eurostat) rappresentavano l'82,6 % del totale delle importazioni nel 1994, l'82,4 % nel 1995, il 66,6 % nel 1996 e il 68,6 % nel periodo dell'inchiesta.

(44) Per quanto riguarda l'andamento dei prezzi all'importazione dell'aldeide furanica originaria della Repubblica dominicana ricavati dai dati Eurostat, la media ponderata dei prezzi cif franco frontiera comunitaria in ecu/t registra il seguente andamento: 973 nel 1993, 1 040 nel 1994, 905 nel 1995, 708 nel 1996 e 599 nel periodo dell'inchiesta.

(45) In occasione dell'inchiesta precedente si è stabilito che le importazioni del prodotto in esame originarie della Repubblica dominicana non erano la causa della situazione di pregiudizio dell'industria comunitaria.

(46) Va notato che le conclusioni cui era giunto il Consiglio nell'inchiesta precedente per quanto riguarda la significatività di queste importazioni quale fattore pertinente alla causa del pregiudizio sono state oggetto di uno dei ricorsi presentati contro il regolamento (CE) n. 95/95, che è stato respinto dal Tribunale di primo grado, come sopra indicato ([5]).

Nella sua sentenza, il Tribunale ha stabilito che le istituzioni della Comunità non hanno commesso un errore manifesto di valutazione ritenendo che le importazioni di aldeide furanica provenienti dalla Repubblica dominicana, cui non è stata imputata alcuna pratica di dumping, non fossero atte a spezzare il nesso di causalità tra il dumping praticato sulle importazioni di aldeide furanica proveniente dalla Cina e il danno subito dall'industria comunitaria.

([5]) Causa T-97/95, Sinochem contro Consiglio, cfr. nota 4.

(47) Per quanto riguarda la presente inchiesta ai fini del riesame, si è ritenuto che la situazione delle importazioni del prodotto in esame originario della Repubblica dominicana non era cambiata rispetto all'inchiesta precedente in misura tale da modificare le risultanze relative alle importazioni originarie della RPC. Il volume di tali importazioni mostra piuttosto una tendenza al calo nell'ultima parte del periodo in esame.

(48) Per quanto riguarda le importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC e dalla Repubblica dominicana, solo le importazioni originarie della Thailandia raggiungevano un volume significativo. Va notato tuttavia che esistono notevoli dubbi sulla vera origine del prodotto importato dalla Thailandia, come si è spiegato più sopra.

(49) Si è riscontrato che il volume delle importazioni da tutti gli altri paesi terzi era aumentato da 2 705 t nel 1994 a 2 941 t nel 1995 ed era quindi sceso a un livello di 1 759 t nel periodo dell'inchiesta. Si è inoltre accertato che i prezzi di queste importazioni erano notevolmente superiori rispetto ai prezzi delle importazioni dalla RPC. Si è pertanto considerato che il risultato dell'analisi dei prezzi e del volume di queste importazioni non poteva giustificare la chiusura della presente inchiesta ai fini del riesame senza la riconferma delle misure.

5.3. Conclusione

(50) L'inchiesta ha dimostrato che l'industria comunitaria ha subito un calo della produzione e del volume delle vendite nel periodo dell'inchiesta. Questo è accaduto in un periodo in cui le importazioni dalla RPC avvenivano in grandi volumi e a prezzi notevolmente inferiori a quelli dei produttori comunitari.

E. **PROBABILI EFFETTI DELLA SOPPRESSIONE DEI DAZI ANTIDUMPING**

(51) A norma dell'articolo 11, paragrafo 7 del regolamento di base, poiché il presente riesame era in corso al termine del periodo di applicazione delle misure istituite dal regolamento (CE) n. 95/95, il riesame ha interessato anche le circostanze di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base.

(52) Nel contesto dell'inchiesta sulle circostanze di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, è particolarmente importante sottolineare che nessun produttore del prodotto in esame ha collaborato nel corso della presente inchiesta. In effetti, un operatore ha collaborato all'inchiesta, ma tale operatore svolgeva unicamente attività di esportatore. Di conseguenza, non è stato possibile ottenere alcun dato relativo alla produzione, quali i dati sulla capacità e sull'utilizzo della capacità produttiva, considerati indicatori essenziali in relazione alle circostanze di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base.

(53) Alla luce di questo elemento e come sopra stabilito l'inchiesta ha dimostrato che sussistono pratiche di dumping, nonostante le misure in vigore. Si è inoltre riscontrato che l'industria comunitaria si trovava ancora in una situazione precaria. Nel periodo in esame, infatti, l'industria comunitaria ha subìto un calo della produzione, dell'utilizzo della capacità, del volume delle vendite e della quota di mercato. Si conclude pertanto che la presente inchiesta ha dimostrato che le circostanze relative al dumping e al pregiudizio non sono significativamente cambiate.

(54) Quanto alla probabilità di una continuazione del dumping causa del pregiudizio qualora si lasciassero scadere le misure, anzitutto l'inchiesta ha dimostrato che nel periodo in questione sembra essersi verificato un significativo aumento della capacità produttiva nella RPC. In effetti, mentre la richiesta di riesame intermedio stimava pari a circa 20 000 t/anno la capacità produttiva della RPC, le informazioni raccolte nel corso della presente inchiesta mostrano che la produzione di un solo produttore cinese ammontava nel 1998 a 50 000 t/anno. In base alle informazioni raccolte nel corso della presente inchiesta, la capacità complessiva della RPC è attorno alle 90 000 t/anno.

(55) In secondo luogo, per quanto riguarda i prezzi dell'aldeide furanica cinese, le informazioni raccolte nel corso dell'inchiesta dimostrano che i prezzi dell'aldeide furanica cinese su vari mercati di paesi terzi non oggetto di misure antidumping, nel periodo dell'inchiesta, erano significativamente inferiori a quello delle importazioni dalla RPC nella Comunità.

(56) In terzo luogo, vi è motivo di credere che buona parte dell'aldeide furanica dichiarata di origine thailandese nel periodo dell'inchiesta sia in realtà di origine cinese, a riprova delle potenzialità che continuano ad esistere per le esportazioni originarie della RPC.

Alla luce di tutti gli elementi sopra indicati si ritiene che, se non si mantenessero le misure antidumping, le esportazioni cinesi di aldeide furanica verso la Comunità continuerebbero ad avvenire in quantitativi considerevoli e a prezzi di dumping, significativamente inferiori ai prezzi dell'industria comunitaria. Le ripercussioni negative delle importazioni in questione sulla situazione dell'industria comunitaria non solo continuerebbero, ma con tutta probabilità aumenterebbero, arrecando ulteriore pregiudizio grave all'industria comunitaria.

F. **INTERESSE DELLA COMUNITÀ**

1. **Considerazioni generali**

(57) Si è esaminato se, alla luce delle informazioni fornite e nonostante le conclusioni della presente inchiesta, esistessero validi motivi per concludere che, nel caso in esame, il mantenimento delle misure non era nell'interesse della Comunità.

Per valutare l'impatto delle misure in vigore, si sono inviati questionari a tutte le parti note alla Commissione al momento dell'apertura dell'inchiesta chiedendo informazioni sull'interesse comunitario.

(58) Si ricordi che nell'inchiesta precedente si era ritenuto che l'adozione delle misure non fosse contraria all'interesse della Comunità. Si noti inoltre che la presente inchiesta riguarda un riesame e quindi analizza una situazione in cui le misure antidumping sono già in vigore da tempo. I tempi e la natura della presente inchiesta dovrebbero quindi permettere di valutare eventuali impatti negativi delle misure antidumping istituite sulle parti interessate.

2. **L'industria comunitaria dell'aldeide furanica**

(59) Si è accertato che, in coincidenza con l'istituzione di dazi antidumping provvisori nel luglio del 1994 e la momentanea scomparsa del prodotto cinese dal mercato comunitario nel 1995, l'industria comunitaria ha potuto aumentare i suoi prezzi e migliorare di conseguenza la sua redditività, passando dalla difficile situazione del 1994 a una situazione notevolmente più solida nel 1996. Tuttavia, gli alti prezzi praticati nel 1996 dai produttori comunitari vanno considerati eccezionali, essendo la conseguenza di una domanda particolarmente elevata combinata a quello che sarebbe risultato un calo solo temporaneo delle importazioni del prodotto in esame originario della RPC. Ciò è stato confermato nel periodo successivo, in cui non si sono potuti sostenere i prezzi a causa della presenza sul mercato comunitario di considerevoli quantitativi di importazioni dalla RPC a basso prezzo. La pressione di tali importazioni ha costretto l'industria comunitaria a ridurre i suoi prezzi, con un conseguente effetto negativo sulla situazione finanziaria del settore.

(60) Alla luce di quanto sopra, è probabile che se le misure fossero riconfermate l'industria comunitaria potrebbe migliorare la sua situazione finanziaria. Se invece non si istituissero misure, si prevede che la situazione dell'industria comunitaria si deteriorerebbe, ciò che porterebbe, a lungo termine, alla chiusura di impianti di produzione e alla conseguente perdita di posti di lavoro.

3. **Industria utilizzatrice**

(61) L'industria utilizzatrice comunitaria si compone di due settori principali, corrispondenti alle due principali applicazioni dell'aldeide furanica, vale a dire all'impiego come solvente selettivo nell'industria petrolifera e quale resina sintetica per gli stampi di fonderia (industria chimica).

(62) Un solo utilizzatore del settore petrolifero ha cooperato all'inchiesta. Le informazioni fornite da tale utilizzatore sull'impatto del prezzo dell'aldeide furanica rispetto al costo di produzione dell'olio lubrificante confermano le risultanze dell'inchiesta precedente, vale a dire che l'aldeide furanica utilizzata come catalizzatore ha un'incidenza trascurabile sul costo di produzione. La riconferma delle misure avrà dunque un'incidenza scarsa o nulla su questo settore dell'industria utilizzatrice.

(63) Per quanto riguarda la seconda applicazione principale, non si è ricevuta alcuna informazione che indicasse cambiamenti rispetto alle risultanze dell'inchiesta precedente relative a questa applicazione. Alla luce di quanto precede, si conclude che è improbabile che le eventuali misure abbiano significative ripercussioni sulla situazione dell'industria chimica.

4. **Conclusioni relative all'interesse della Comunità**

(64) Alla luce di quanto precede, si conclude che non esistono validi motivi, motivati dall'interesse della Comunità, per non mantenere le misure antidumping attualmente in vigore.

G. **MISURE ANTIDUMPING**

(65) Sulla base di quanto sopra, e tenendo conto del fatto che non si è potuto accertare che le circostanze relative al dumping e al pregiudizio sono significativamente cambiate rispetto all'inchiesta originale, si conclude che si dovrebbero mantenere le misure nella forma attuale e al livello attuale.

Il dazio antidumping proposto, relativo al prezzo franco frontiera comunitaria ed espresso sotto forma di dazio specifico, ammonta a 352 €/t.

(66) Si ritiene inoltre che la durata delle misure oggetto del riesame debba essere limitata a quattro anni. A causa delle numerose difficoltà incontrate per trarre le conclusioni della presente inchiesta, e in particolare del fatto che allo stesso tempo era in corso un procedimento presso il Tribunale europeo di primo grado per chiarire tra l'altro la definizione del prodotto in esame, l'inchiesta ha notevolmente superato il periodo di dodici mesi previsto dall'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento di base per il completamento dell'inchiesta. Alla luce di questa situazione eccezionale, che è indipendente dalla notevole assenza di cooperazione da parte degli esportatori cinesi, è opportuno ridurre la durata delle misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di 2-furaldeide (anche detta aldeide furanica o furfurolo), attualmente classificata al codice NC 2932 12 00, originaria della Repubblica popolare cinese.

2. L'importo del dazio applicabile è di 352 € per tonnellata.

3. Nei casi in cui il valore in dogana sia ridotto ai sensi del secondo paragrafo dell'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ([6]), anche l'importo del dazio specifico applicabile di cui al paragrafo 2 del presente articolo e proporzionalmente ridotto.

Articolo 2

Il dazio antidumping è istituito per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Salvo quanto altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. HEMILÄ

([6]) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 502/1999 (GU L 65 del 12.3.1999, pag. 1).